



COPIA

Verbale di deliberazione N. 39 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL SUBALTERNO 4 DELLA P.ED. 1301 IN C.C. POVO, EDIFICIO DENOMINATO "MALGA NOVA" SUL MONTE MARZOLA ALLA SAT SEZIONE DI POVO APS E SOSPENSIONE DELL'USO CIVICO

L'anno **2024**, addì **01** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
3	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Buratti Alessia	Consigliere	Assente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento-Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati - il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte - l'Edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 del C.C. di Povo come evidenziato dall'ortofoto (**allegato A**) e dalle planimetrie (**allegato B**) allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

accertato che sul bene immobile descritto al punto precedente gravano diritti di uso civico a favore della locale comunità;

visto il contratto sottoscritto in data 25/05/2018 tra la sezione CAI SAT di Povo (TN) e l'Azienda forestale Trento - Sopramonte relativo alla concessione in uso del subalterno 4 dell'edificio denominato "Malga Nova" sul monte Marzola, identificato dalla p.ed. 1301 in C.C. di Povo;

rilevato che il contratto di cui al comma precedente è scaduto per decorrenza naturale dei termini;

vista la nota assunta a prot. n. 853 di data 10/04/2024 con la quale la sezione CAI SAT di Povo (TN) chiede che le venga rinnovata la concessione in uso del subalterno n. 4 dell'edificio denominato "Malga Nova";

considerato che la sezione CAI SAT di Povo (TN) nel periodo di concessione, in accordo con l'Azienda Forestale, grazie all'operato dei propri soci e del volontariato locale ha effettuato degli interventi di miglioria della porzione di edificio concessa in uso, mettendola a disposizione della popolazione locale nonché ai fruitori del Monte Marzola;

valutata l'importanza degli interventi da parte della sezione CAI SAT di Povo non solo in termini economici ma anche di mantenimento degli immobili, e soprattutto, in relazione alla rilevanza che questo assume in termini di tutela e presidio del territorio, di promozione nonché del mantenimento della fitta sentieristica forestale che si trova nelle adiacenze dell'edificio;

atteso che la sezione CAI SAT di Povo si è sempre impegnata a mettere a disposizione il subalterno n. 4 dell'edificio Malga Nova a favore delle associazioni e gruppi di volontariato della frazione di Povo, promuovendo attività ricreative e culturali a favore della locale comunità;

rilevato inoltre che la sezione CAI SAT di Povo si è sempre impegnata, a titolo gratuito, a mantenere in un ottimale stato di igiene e funzionalità il bivacco "aperto al pubblico" che si trova nella citata struttura;

rilevato che la struttura non è fruita direttamente dall'Azienda forestale per finalità istituzionali proprie;

preso atto che l'Azienda forestale, con lettera formale assunta al prot. Comunale n. 181705 di data 06/05/2024, ha richiesto emissione di parere al Consiglio Circoscrizionale di Povo per il rinnovo della concessione alla sezione Sat di Povo;

preso atto che il Consiglio Circoscrizionale di Povo, nella seduta del 04/06/2024, ha espresso parere unanime favorevole al rinnovo della concessione in argomento alla Sezione Sat di Povo come trasmesso agli atti prot. 1464 di data 07/06/2024;

valutata l'opportunità, per le motivazioni esposte in narrativa, di concedere in uso alla sezione CAI SAT di Povo (TN), nella persona del Presidente sig. Giovanni Ciresa, il subalterno n. 4 dell'edificio denominato "Malga Nova" sul monte Marzola, identificato dalla p.ed. 1301 in C.C. di Povo della superficie complessiva di 26 metri quadrati per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, comunque con decorrenza indicata nella convenzione di concessione che sarà sottoscritta tra le parti, al fine di valorizzare in termini sociali tale immobile,

con particolare riferimento agli aspetti ambientali e ricreativi;

atteso che la concessione di cui al comma precedente, comprende una legnaia ubicata al piano terra della superficie di mq 11 (circa) metri quadrati, in comune con i subalterni 1, 2, 3 e 4 della p.ed 1301 in C.C. Povo;

preso atto che la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale, riconosce gli interventi migliorativi effettuati all'edificio dalla sezione CAI SAT di Povo (TN) nel tempo, e valutata l'importanza dell'associazione per tutta la comunità, concorda il rinnovo della concessione per ulteriori sei anni al canone annuo di Euro 320,00;

ritenuto di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva per consentire l'uso della porzione materiale nell'imminente periodo estivo;

visto lo schema di concessione in uso del subalterno 4 dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 sub 4 del C.C. Povo della superficie complessiva di mq 26 (piano terra più soffitta) + mq 11 per le parti comuni (legnaia), allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (**allegato C**);

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927, il R.D. n. 332 del 26/02/1928 e la Legge n. 168 del 20/11/1917 in materia di beni di uso civico;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m. ;

considerato che sul medesimo immobile gravano diritti di uso civico e che, si rende quindi necessario procedere alla relativa sospensione ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.P. n.6/2005 e s.m.;

aggiunto che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21/12/2023, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione inerente gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- la deliberazione n. 3 di data 11/01/2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visto il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per

quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto che le entrate conseguenti il presente provvedimento saranno accertate sul capitolo 800/1 "Affitto di fabbricati e altre strutture" del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026 e sul corrispondente capitolo dei futuri Piani esecutivi di gestione con riferimento agli esercizi 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di sospendere per il periodo compreso dal 1/07/2024 al 30/06/2030 il diritto d'uso civico a favore dei censiti della frazione di Povo del Comune di Trento insistente sul subalterno 4 della particella edificiale 1301 del C.C. Povo della superficie complessiva di 26 metri quadrati identificati dall'ortofoto (allegato A) e dalle planimetrie (allegato B), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di concedere in uso alla SAT Sezione di Povo APS C.F. 80022960225 con sede a Povo (TN) in Piazzetta Carlo Merler 5, rappresentata dal presidente Ciresa Giovanni C.F. CRSGNN91S21L378X il subalterno 4 relativo alla p.ed. 1301 sub 4 del C.C. Povo (Trento) della superficie di mq 26 (piano terra), per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione di cui al successivo punto n. 3 fino al 30/06/2030, al canone annuo di Euro 320,00;
3. di approvare lo schema concessione in uso del subalterno 4 della p.ed. 1301 del C.C. Povo per una superficie complessiva di 26 metri quadrati (piano terra) alla SAT Sezione di Povo APS, nella versione allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato C);
4. di imputare la cifra relativa al canone annuo di concessione pari a Euro 320,00 al capitolo 800/1 "Affitto di fabbricati e altre strutture" del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026 e sul corrispondente capitolo dei futuri Piani esecutivi di gestione con riferimento agli esercizi 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029;
5. di dare atto che la concessione di cui al punto n. 2 comprende una legnaia ubicata al piano terra della superficie di 11 metri quadrati, in comune con i subalterni 1, 2, 3 e 4 della p.ed 1301 in C.C. Povo;
6. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
7. di autorizzare il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto alla sottoscrizione della citata concessione da stipularsi con la SAT Sezione di Povo APS;
8. di destinare le somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Povo, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
10. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

opposizione alla Commissione amministratrice, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 02/07/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

All_A_Ortofoto.pdf
All_B_Planimetrie.pdf
sub4_Contratto_SAT_Povo_2024.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 13/07/2024

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher